

A. MAGNETTO - D. ERDAS - C. CARUSI (a cura di), *Nuove ricerche sulla legge granaria ateniese del 374/3*, Edizioni ETS, Pisa 2010, ISBN 9788846728265.

Marcello Valente

Il libro curato da Anna Magnetto, Elisabetta Erdas e Cristina Carusi raccoglie i contributi di un gruppo di studiosi esperti di economia e fiscalità antica che si è riunito a Pisa nel giugno del 2006 per discutere alcuni aspetti della legge di Agirrio, uno dei maggiori ritrovamenti epigrafici recenti, la cui pubblicazione risale al 1998 per merito di Ronald Stroud. L'incontro di Pisa ha rappresentato un importante momento di riflessione che ha evidenziato le importanti questioni sollevate da questo eccezionale documento. A testimonianza del significato di quest'ultimo, nell'introduzione il suo editore sottolinea come la maggior parte di tali questioni non derivino da uno stato frammentario o lacunoso del testo, bensì dalla relativamente limitata conoscenza dell'economia ateniese che non permette se non con difficoltà e un buon grado di incertezza di soddisfare la curiosità degli studiosi così intensamente stimolata dalla legge di Agirrio. Stroud esamina alcuni studi sull'argomento comparsi negli ultimi anni, discutendone brevemente le tesi avanzate. In particolare sono ricordate quelle di Moreno circa l'abbondante produzione granaria delle tre isole di Imbro, Lemno e Sciro e quelle di Jakab e Hansen che hanno identificato le tasse oggetto della legge di Agirrio non con il pagamento per il diritto di riscuotere i tributi nelle suddette isole, bensì con l'appalto per il trasporto del grano da queste ad Atene. Tesi rigettate anche alla luce dello scarso seguito che hanno trovato tra gli studiosi.

Nonostante diversi problemi debbano rimanere aperti, questo libro permette tuttavia di fissare alcuni punti fermi nell'interpretazione del documento, nel quale si trovano importanti conferme a tendenze storiografiche recenti in merito all'economia greca e non solo a questa. Le questioni sollevate da questo documento epigrafico sono di ampia portata e vanno oltre il caso particolare. Migéotte osserva che le disposizioni inerenti la vendita del grano pubblico fanno della legge di Agirrio la prima manifestazione di una tendenza che si sarebbe consolidata nei decenni successivi, in virtù della quale l'acquisto di grano pubblico avrebbe gradualmente soppiantato le agevolazioni ai mercanti e i trattati con i paesi produttori come principali strumenti di procacciamento del grano.

Ampolo individua le motivazioni della legge di Agirrio nella costituzione di una scorta di grano pubblico da mettere in vendita a un prezzo stabilito più basso di quello di mercato al fine di calmierare quest'ultimo. L'aspetto più interessante di questo contributo consiste nel delineare l'esistenza di due regimi dei prezzi, uno libero e fluttuante e uno fissato dallo Stato, benché suscettibile di variare nel tempo, al quale i magistrati cittadini cercavano di persuadere i mercanti ad adeguare i propri prezzi di vendita mediante la concessione di convenzioni e privilegi. Tale ricostruzione è di estremo interesse perché consente inoltre di trovare una soluzione a un passo di Demostene (*C. Phorm.* [XXXIV] 39), nel quale l'espressione *kathestekyia time* è stata nel tempo interpretata ora come "prezzo politico" ora come "prezzo di mercato", in quest'ultimo caso non senza un emendamento al testo. Se appare difficile pensare che potesse trattarsi di un prezzo fissato dal popolo e valido per tutto il grano in vendita ad Atene, l'ipotesi avanzata da Ampolo a proposito dei due regimi di prezzi permette di considerare, nel passo in questione, l'ambigua espressione *kathestekyia time* come prezzo fissato dal popolo limitatamente al grano prodotto dai terreni pubblici e messo in vendita dallo Stato. Un prezzo quindi "politico", ma non vincolante, bensì punto di riferimento per i mercanti privati che intendessero vendere il proprio grano a un prezzo inferiore a quello di mercato per evergetismo nei confronti della *polis*.

Il contributo di Fantasia prende in considerazione due aspetti che emergono dalla legge di Agirrio e che investono il più ampio problema dell'approvvigionamento granario nel mondo greco: la costituzione di scorte di grano pubblico e l'incidenza di queste ultime sulla soddisfazione del fabbisogno alimentare della *polis*, in particolare delle fasce più umili della popolazione. La riscossione di un'imposta in natura anziché in denaro appare un fenomeno più diffuso di quanto si ammetta comunemente e, nonostante la documentazione frammentaria, la *dodekate* prevista dalla legge di Agirrio sembra rappresentare il primo capitolo della storia di tali prelievi in natura. Le scorte di grano pubblico erano destinate a essere immesse sul mercato nei momenti dell'anno, collocabili generalmente tra inverno e primavera, in cui la penuria di grano provocava l'aumento del suo prezzo. Pur trattandosi di quantità relativamente modeste rispetto al consumo complessivo, la vendita di *sitos demosios* a un prezzo minore rispetto a quello di mercato favoriva gli strati più umili della popolazione nei momenti di maggior crescita dei prezzi di un bene di prima necessità come il grano. Tale dinamica rappresenta un importante tassello nella definizione della "politica del grano pubblico" intesa a raffreddare i prezzi nell'interesse del popolo, ma che nel caso di Atene presenta specificità particolari in relazione alla favorevole posizione della

*polis* attica rispetto a qualunque altra città di età ellenistica. Si tratta comunque di una politica che suggerisce di rivedere l'immagine tradizionale di una *polis* priva di una struttura economico-amministrativa sufficientemente sviluppata, in sintonia con una tendenza storiografica ormai affermata.

Corsaro sottolinea come la riscossione di un'imposta sulla produzione di grano, e non sulla sua circolazione, riveli l'esistenza di una tassazione diretta, consolidando il recente orientamento storiografico incline ad ammettere una maggiore diffusione di questo tipo di prelievo fiscale rispetto a quanto si fosse disposti a fare fino a non molto tempo fa. Lo studioso dedica molta attenzione al nesso tra posizione geografica, vicissitudini storiche e strutture economico-sociali e politiche di una *polis* nella definizione del tipo, o dei tipi, di prelievo fiscale da questa adottati, un'osservazione preziosa per contestualizzare la fiscalità greca, evitando la riproposizione di meri cataloghi di tributi di scarsa utilità ai fini dell'analisi storica. L'articolazione e in un certo modo anche la "razionalità" di un sistema fiscale sembrano infatti essere direttamente proporzionali alla complessità del sistema politico che lo esprime. Da parte sua, invece, la tassazione diretta pare essersi sviluppata nel mondo greco sotto la spinta dei poteri autocratici esterni alla *polis* come, per esempio, l'impero persiano e non è pertanto un caso se tale forma di prelievo tributario sia maggiormente attestata in Asia Minore.

A proposito della questione inerente le modalità con le quali gli appaltatori realizzavano il loro profitto, Faraguna offre una spiegazione convincente circa la definizione del termine *meris*, solitamente inteso come porzione della produzione agricola delle cleruchie ateniesi, ma verosimilmente da considerare invece come lotto di terra che veniva aggiudicato a un singolo appaltatore. Solitamente si è dubitato che le *merides* fossero da identificare con distretti territoriali in quanto si riteneva improbabile che da località diverse si potesse ricavare la quota fissa di 500 medimni di cereali (100 di frumento e 400 di orzo) che la legge di Agirrio stabiliva dovessero essere riscossi da ogni *meris*. Tale problema viene superato considerando questi 500 medimni come la base d'asta, rispetto alla quale i concorrenti potevano rilanciare la propria offerta per una quota più alta e quindi variabile da *meris* a *meris*. La sintesi operata dall'epigrafe rispetto al documento originale avrebbe compreso i termini della procedura di assegnazione dell'appalto omettendo questo particolare decisivo ai fini della realizzazione del profitto da parte dell'appaltatore, il cui guadagno dipendeva dalla quota che riusciva a tenere per sé dopo avere versato quanto dovuto allo Stato.

Gallo individua l'impulso che indusse gli Ateniesi a emanare questa legge nella crisi di approvvigionamento cerealicolo vissuta da Atene nel 376, quando la flotta spartana pose il blocco alle coste attiche impedendovi

l'arrivo delle navi onerarie, fino a quando Cabria non debellò tale minaccia con la vittoria di Nasso. Tale ipotesi ha il pregio di inserire la legge di Agirrio in un contesto storico preciso, l'indebolimento del dominio ateniese sui mari e il conseguente aumento delle minacce al rifornimento cerealicolo di Atene, in virtù del quale la *polis* attica si vide costretta a ridefinire la propria politica di approvvigionamento granario, essenziale per la sua sopravvivenza.

Magnetto sottolinea come la messa a disposizione dell'Aiakeion per l'immagazzinamento del grano trasportato dagli aggiudicatari dell'appalto senza l'onere del versamento dell'*enoikion* e l'esonero dal pagamento della *prokatabole* rappresentino misure di incentivo alla presenza dei mercanti nella *polis* analoghe a quelle documentate anche da altre fonti sia letterarie sia epigrafiche (trattati internazionali, convenzioni giudiziarie, concessione dell'*asylia*). In effetti, bisogna riconoscere che se la *polis* poteva controllare l'attività dei propri rivenditori di grano che operavano sul suo mercato, non aveva invece modo di regolamentare in maniera troppo restrittiva l'attività dei mercanti itineranti, i quali, se avessero giudicato svantaggioso vendere il proprio grano su questo mercato, avrebbero semplicemente venduto il proprio carico altrove con effetti negativi per l'approvvigionamento della *polis*.

Erdas osserva che sotto il profilo della presentazione dei garanti solvibili, la legge di Agirrio mostra una certa cura da parte dello Stato nella determinazione delle loro modalità di selezione (due *engyetai* per ogni *meris* approvati dalla *boule*). Ciò si pone in linea con l'impressione per cui, quando si trattava di appaltare la riscossione di un tributo, lo Stato fosse maggiormente interessato a intervenire nella stipula del contratto rispetto a quanto accadeva nel caso di appalti di lavori pubblici, la cui lentezza e varietà di esecuzione rendeva più funzionale una certa flessibilità anche a livello contrattuale. Emerge inoltre che sotto il profilo delle transazioni economiche instaurate dal contratto di appalto il rapporto più importante era quello tra Stato e garanti, i quali assicuravano l'effettiva liquidazione dell'operazione, mentre gli appaltatori si limitavano alla sua esecuzione materiale.

Sulla base dell'osservazione di Stroud per cui la fitta sequenza di proposizioni principali al futuro indicativo, assolutamente insolita nei testi di leggi e decreti ateniesi noti, induce a includere le ll. 8-36 del presente documento epigrafico nella tipologia delle *syngraphai* contenenti le istruzioni e le condizioni contrattuali cui dovevano attenersi gli appaltatori di opere pubbliche, Carusi esamina una serie di *syngraphai* ateniesi del V e IV secolo per valutare in quale misura questi documenti possano aiutare la comprensione della legge di Agirrio. Da questo esame emerge come l'epigrafe che riporta

la legge di Agirrio costituisca una versione abbreviata del documento ufficiale, un aspetto di cui occorre tenere conto per una sua migliore esegesi.

Il libro si chiude con le considerazioni finali di Stroud che non si propongono di commentare i singoli contributi, ma vogliono invece indicare la via per le future ricerche intorno ai punti ancora oscuri. Tra questi lo studioso sottolinea in particolare modo il significato di *meris* (porzione di prodotto o lotto di terra?) e quello di *symmoria* (collegio di contribuenti o di collettori di imposte?), sui quali si è ancora lontani da una spiegazione condivisa, a ulteriore testimonianza della grande vivacità del dibattito suscitato dalla legge di Agirrio.